

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta sui prodotti riciclati

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 297 del 15.12.2021 il [decreto 06.10.2021](#) del ministero della Transizione Ecologica, recante le **modalità di fruizione del credito d'imposta sui prodotti da riciclo e riuso**, introdotto dall'articolo 26-ter D.L. 34/2019.

L'agevolazione riguarda le **spese sostenute nell'anno 2020** in relazione all'acquisto di:

1. **semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;**
2. **compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.**

Alle **imprese** e ai soggetti titolari di **reddito di lavoro autonomo** che impiegano i beni di cui al precedente elenco **nell'esercizio dell'attività economica o professionale spetta un contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, pari al **25% del costo di acquisto di detti beni** fino ad un importo **massimo di 10.000 euro** per ciascun beneficiario. Le risorse complessive ammontano a 10 milioni di euro.

L'effettività del **sostenimento delle spese** e dell'impiego o della destinazione dei beni, nell'esercizio dell'attività economica e professionale, devono risultare da **apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale**, ovvero da **un revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali, o da **un professionista** iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Per ottenere il credito d'imposta occorre **presentare una domanda al Ministero della transizione ecologica**, avvalendosi di una procedura informatica disponibile prossimamente sul sito www.minambiente.it. L'istanza telematica, firmata digitalmente, richiede le **seguenti informazioni**:

- l'**ammontare complessivo delle spese sostenute** in relazione a ciascuna delle categorie di beni di cui sopra;
- l'**ammontare del credito d'imposta richiesto**, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di beni;

Gli interessati dovranno **garantire**, inoltre, il **possesso di determinati requisiti tecnici mediante** la seguente documentazione, da **allegare alla domanda**:

- un'**etichetta di prodotto** rilasciata sulla base di una **verifica** del bilancio di massa **effettuata da un organismo di valutazione della conformità**, accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
- una **certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità**, accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- una **dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)**, conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che **attesti il contenuto di riciclato**.

Le domande saranno accolte, previa verifica dei requisiti previsti, **secondo l'ordine cronologico di presentazione**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), e successive modificazioni, **a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento** del credito da parte del Ministero della Transizione ecologica.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Per espressa previsione normativa, il credito **non concorre alla formazione del reddito** né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61](#) e [109, comma 5, Tuir](#) e ai fini del limite annuale di 250.000 euro posto per l'utilizzo dei crediti da quadro RU ([articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)).

Il Ministero della Transizione ecologica, prima di comunicare l'accoglimento della domanda ai soggetti richiedenti, **trasmette all'Agenzia delle entrate**, con modalità telematiche definite d'intesa, **l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso**, nonché le eventuali variazioni o revoche.

Il credito deve inoltre essere **riportato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi **fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo**.

Si segnala, infine, che **l'agevolazione in argomento non è cumulabile** con quella prevista

dall'[articolo 1, comma 73, L. 145/2018](#): trattasi del **credito d'imposta nella misura del 36 per cento**, introdotto dalla Legge di bilancio 2019, a beneficio delle imprese che hanno sostenuto spese, negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili.